

Proposta di legge avente per oggetto: “Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo.

TITOLO I –
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Principi generali

1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata, la tutela della biodiversità, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso quale insieme di fattori fisici e di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazioni e di elementi antropici. La Regione Abruzzo considera l'ambiente come bene primario costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione delle singole componenti, il rispetto delle relative condizioni naturali di equilibrio, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, anche al fine di considerare la natura maestra di vita per le generazioni future.
2. La Regione Abruzzo considera prioritario promuovere iniziative per la tutela del suo patrimonio naturale attraverso iniziative e strumenti idonei a frenare la perdita di biodiversità, e attuare una gestione coordinata delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 per realizzare la Rete Ecologica Regionale (RER) e un sistema di infrastrutture verdi in grado di dare attuazione alla legislazione Europea sulla natura e per proteggere la biodiversità.
3. La Regione Abruzzo persegue le azioni di cui al precedente comma principalmente attraverso la promozione e la istituzione di un sistema di aree naturali protette di cui garantirà la gestione unitaria.
4. La Regione Abruzzo, consapevole dell'eccezionale valore biogeografico del proprio insieme di aree protette, opera affinché esse costituiscano con le altre aree dell'Appennino la rete Natura 2000, la RER, le infrastrutture verdi, e il rilevante valore naturalistico ed ambientale un sistema interconnesso ed interdipendente anche al fine di promuovere e far riconoscere l'Appennino Parco d'Europa e dare attuazione alla Convenzione degli Appennini.

Art.2
Finalità

1. La Regione Abruzzo, in ottemperanza all'art. 4 dello statuto ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, detta norme per l'istituzione e la gestione di aree protette la realizzazione della RER e per la tutela dell'ambiente naturale regionale. La presente legge persegue le seguenti finalità:
 - realizzazione di un sistema integrato di aree protette, di siti Natura 2000 e infrastrutture verdi;
 - conservazione, reintegrazione, salvaguardia e sviluppo della biodiversità e frenarne la perdita;
 - conservazione e utilizzazione razionale e duratura delle risorse naturali;
 - difesa della flora e della fauna, con particolare riferimento a quella protetta, nonché delle formazioni geologiche, pedologiche, geomorfologiche, speleologiche e degli equilibri idraulici ed idrogeologici ed ecologici in genere;
 - disciplina del corretto uso del territorio a fini scientifici, paesaggistici, culturali, didattici, formativi e ricreativi;
 - applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori demoantropologici, archeologici, storici e architettonici, nonché delle attività agricole produttive ed agro-silvo-pastorali e di agricoltura biologica e delle altre attività economiche

attualmente in uso e/o comunque compatibili con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi;

- miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante promozione di attività economiche-produttive ecocompatibili in armonia con le finalità delle aree protette;
- tutela della salute e più alta qualità della vita dei cittadini.

Art. 3

Sistema integrato delle aree protette

1. Il sistema integrato delle aree protette della Regione Abruzzo è costituito dalle seguenti categorie:
 - a) Parco naturale regionale;
 - b) Riserva naturale regionale;
 - c) Monumento naturale regionale.
 - d) Aree della rete natura 2000
 - e) Infrastrutture verdi

Art. 4

Istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali

1. I Parchi e le Riserve naturali regionali sono istituiti con legge regionale nel rispetto delle leggi 6.12.1991 n. 394 e 11.2.1992 n. 157 e delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE.
2. Le proposte d'istituzione di Parchi e Riserve naturali nelle aree di notevole valore naturalistico, ovvero la richiesta di modifica territoriale delle aree protette regionali esistenti, possono essere avanzate:
 - a) da ciascun Consigliere regionale;
 - b) dalla Giunta regionale;
 - c) dal Comune o dai Comuni il cui territorio per almeno la metà della superficie comunale è ricompresa all'interno dell'area interessata;
 - d) dalle Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, iscritte nell'elenco previsto dalla legge 349/1986.
3. Le proposte devono preliminarmente contenere i seguenti elementi:
 - a) analisi storico-urbanistica-ambientale di massima;
 - b) perimetrazione di massima;
 - c) obiettivi da perseguire.
4. La proposta, corredata come specificato al comma precedente, è inoltrata al Settore Parchi, Riserve, Ufficio Aree Protette e Biodiversità della Regione che, verifica i requisiti di ammissibilità e compatibilità con le previsioni legislative comunitarie, nazionali e regionali, sentito il parere obbligatorio dell'Osservatorio regionale per la biodiversità che si esprime entro 60 giorni.
5. Il Componente la Giunta invia la proposta ai Comuni interessati, e decorsi 90 giorni convoca una conferenza degli enti e dei soggetti interessati per raccogliere suggerimenti e proposte per la redazione del documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
6. La Giunta regionale, adotta il relativo disegno di legge che viene trasmesso per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio regionale.

7. La legge istitutiva dell'area protetta regionale definisce le eventuali ulteriori norme di salvaguardia, in aggiunta a quelle di cui al successivo articolo 7, da valere in attesa della formazione e dell'approvazione del piano per il parco o della riserva e dei relativi regolamenti.
8. Le procedure di cui ai commi 2,3,4,5 e 6 si applicano anche in caso in cui una proposta di ripermimetrazione delle aree protetta comporta l'esclusione, in tutto o in parte, di territori comunali protetti.

Art. 5

Ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità

1. L'attuale ufficio Parchi e Aree Protette, afferente al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio della Regione Abruzzo, viene rinominato "Ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità";

2. L'Ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità della Regione Abruzzo svolge i seguenti compiti:

- a) elabora studi e proposte per la definizione della RER e delle Infrastrutture verdi, l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei siti Natura 2000;
- b) assicura assistenza tecnica in materia RER, parchi, riserve naturali, siti Natura 2000 e Infrastrutture verdi;
- c) elabora i criteri per la predisposizione dei piani dei parchi, delle riserve, dei piani di assetto e gestione naturalistica di aree protette e siti Natura 2000, dei relativi programmi di attuazione e dei regolamenti;
- d) predispose il documento di indirizzo di cui all'art.4 comma 5;
- e) propone direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività promozionali a livello regionale ed interregionale in materia di RER, Infrastrutture verdi, parchi, riserve naturali e siti Natura 2000;
- f) propone alla Giunta regionale la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica all'ambiente e alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio naturale della Regione Abruzzo, nonché alla valorizzazione e promozione turistica dello stesso anche attraverso pubblicazione o acquisto e successiva distribuzione di materiale divulgativo quali manifesti, dépliant, libri, videocassette, e attraverso l'organizzazione di convegni e mostre;
- g) elabora programmi di formazione per il personale tecnico necessario per la gestione delle aree protette e dei siti Natura 2000;
- h) fornisce direttive per assicurare l'unitarietà degli indirizzi e della immagine delle aree protette e dei siti Natura 2000 (tipologie delle attrezzature, servizi, pubblicazioni, segnaletiche);
- i) provvede all'istruttoria per i contributi ai Comuni gestori di aree protette ed anche ad altri soggetti istituzionali nonché alle associazioni di protezione ambientale per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto f);
- j) coordina il funzionamento e le attività dell'osservatorio regionale per la biodiversità e dell'osservatorio regionale per il paesaggio;
- k) provvede all'istruttoria di merito formulando un parere tecnico per tutte le proposte di legge o altri atti amministrativi istitutivi di parchi e riserve e di siti Natura 2000 e per i piani e progetti relativi alle aree protette e alla Rete Natura 2000;
- l) costituisce supporto per le specifiche competenze ecologiche, pedologiche e naturalistiche all'attività degli altri uffici e servizi della Regione;
- m) predispose, verifica ed esprime pareri sulle valutazioni ambientali di competenza anche supportando l'attività di cui all'art.17 comma 5;
- n) partecipa a progetti e programmi comunitari e cura la gestione delle misure di programmi comunitari affidati all'ufficio;
- o) svolge attività di coordinamento del "Coordinamento Regionale delle Aree Protette" di cui all'art 31;

- p) cura l'istruttoria degli atti derivanti dalla applicazione dell'art. 83 del D.P.R. 616/77 e provvede alla loro definizione;
- q) propone alla Giunta regionale l'eventuale contributo d'indennizzo, non ricompreso fra i benefici previsti dalla L.R. 3/74, per i danni subiti dagli allevatori ed agricoltori nei territori delle aree protette, per le attività di tutela ambientale;
- r) predispose il Programma triennale per le aree naturali protette in cui si definiscono le risorse finanziarie e il loro riparto per le aree naturali protette, i siti Natura 2000 e le Infrastrutture verdi.

3. L'Ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità può avvalersi, per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, della collaborazione delle aree protette esistenti sul territorio della Regione Abruzzo, di Istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici, di Enti ed Associazioni di protezione ambientale, di società e cooperative particolarmente qualificate nel settore. La Giunta regionale può stipulare a tal fine, apposite convenzioni anche onerose.

4. Le nomine ed i pareri richiesti alla Regione ai sensi della vigente legislazione in materia di parchi e riserve sono attribuiti alla competenza della Giunta regionale per il tramite dell'Ufficio.

5. La Regione Abruzzo adegua l'organico dell'Ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità ai nuovi compiti assegnati in materia dell'attuale legislazione per il raggiungimento di obiettivi riferiti al funzionamento delle aree protette e dei siti Natura 2000 ed alla gestione di importanti risorse economiche ed umane.

Art. 6

Sede dei parchi e delle aree naturali protette

- 1. Le sedi legali e operative dei Parchi regionali si localizzano all'interno del territorio dei comuni dei parchi stessi, secondo quanto stabilito dallo Statuto.
- 2. Le sedi legali e operative delle altre aree protette regionali si localizzano presso le sedi dei relativi Enti di gestione.

Art. 7

Norme transitorie di salvaguardia

- 1. All'interno di ciascun Parco o Riserva, in attesa dell'approvazione del Piano per il parco o del piano di assetto naturalistico, sono vietati i seguenti interventi:
 - a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
 - b) modificazione del regime delle acque e le derivazioni di acqua a qualsiasi scopo. Sono solamente consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
 - c) la caccia, le attività cinofile e cinotecniche, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati preventivamente autorizzati dall'Ente gestore previo parere obbligatorio dell'ISPRA;
 - d) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente gestore dell'area protetta;
 - e) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dal Regolamento del Parco;

- f) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
- g) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali fatto salvo il trasporto di armi da sparo, anche per uso venatorio, scariche ed in custodia, a bordo di veicoli che percorrano strade comunali, provinciali o statali che attraversano le aree protette regionali previa autorizzazione del soggetto gestore;
- h) l'esercizio di sport con qualsiasi mezzo motorizzato quali moto, fuoristrada, quoad ,ecc.;
- i) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
- l) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo. È fatto salvo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e monitoraggio debitamente autorizzate dal soggetto gestore;
- m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
- n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;
- o) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle aree non ricomprese nei bacini sciistici, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
- p) la circolazione di mezzi a motore al di fuori delle strade asfaltate, eccetto che per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore;
- q) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 art. 30 della L.R. 18/83 come modificato ed integrato dalla Legge regionale n. 70/1995;
- r) è vietata ogni attività di fruizione sportiva al di fuori dei sentieri predisposti.

2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali e nel rispetto del Regolamento del Parco o del Piano di assetto naturalistico.

3. Le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il piano del parco o di assetto naturalistico e per i piani di gestione della rete Natura 2000.

4. La pesca sportiva già autorizzata è consentita fino a quando il Piano del parco o di assetto naturalistico non prevedano forme diverse di regolamentazione.

TITOLO II

PARCHI NATURALI REGIONALI

Art. 8

Definizione e articolazione in zone

1. I Parchi naturali regionali sono costituiti ai sensi della legge 394/91 e ss.mm.ii., da aree terrestri, fluviali, lacuali, in cui siano inclusi uno o più ecosistemi intatti o poco alterati da interventi antropici, che costituiscono, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o siti geomorfologici di rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, educativo e ricreativo, nonché da valori paesaggistici, artistici e dalle tradizioni delle popolazioni locali.

2. Il Parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a protezione ed utilizzazione differenziata e prevede, al suo interno, le seguenti zone e sottozone individuate dal piano del parco:

- Zona A: di eccezionale valore naturalistico (riserva integrale) per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico;
- Zona B: di elevato valore naturalistico e paesaggistico (riserva generale) articolabile in più sottozone in cui i valori naturali si integrano, a seguito di antropizzazione passata o attuale, in un complesso organico da salvaguardare favorendo le attività agro-silvo-pastorali condotte con sistemi compatibili con i fini generali del parco; in tali zone, oltre a tali attività, sono ammessi solamente interventi volti al restauro o alla ricostituzione di ambienti o equilibri naturali degradati. Sono altresì consentiti interventi alle strutture edilizie esistenti per le finalità agro-silvo-pastorali e turistico-ricreative, ai sensi dell'art.30 comma 1 lett. a), b), c), d) della L.R. 18/1983 come modificato e integrato dalla L.R. n.70/95 ed il ripristino di sentieri;
- Zona C: area di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui può essere esercitata ed incentivata l'attività agro-silvo-pastorale secondo criteri tradizionali oppure secondo gli attuali principi dell'agricoltura biologica, in conformità ai criteri generali fissati dall'ente gestore dell'area protetta, nonché di pesca, di raccolta di prodotti naturali. Sono consentite le categorie di opere come individuate nelle lett. a), b), c), d) di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 18/83 così come modificato ed integrato dalla L.R. 70/95;
- Zona D: area di sviluppo e di promozione economico-sociale limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe, in cui vale il regime ordinario fino ad applicazione del piano del parco, a cui vengono destinati opportuni interventi di restauro e di rivitalizzazione volti al miglioramento delle condizioni di vita delle collettività locali ed al recupero del patrimonio edilizio finalizzato a strutture ricettive e di supporto al parco;

3. Per ciascuna zona l'Ente gestore deve stabilire le relative norme d'uso.

4. Nei parchi regionali è vietata l'attività venatoria.

Art. 9

Leggi istitutive dei Parchi naturali regionali

1. La legge istitutiva del Parco deve prevedere:

- α) i confini;
- β) i tempi di tabellazione;
- χ) le modalità di gestione ed i soggetti ad essa preposti;
- δ) le norme transitorie di salvaguardia valide fino all'entrata in vigore del Piano del parco;
- ε) le direttive e le modalità per l'elaborazione e l'adozione del piano del parco e del regolamento;
- φ) la zonizzazione provvisoria, in attesa dell'entrata in vigore del piano per il parco, e i divieti e i regimi autorizzativi di ogni zona;
- γ) la norma finanziaria.

Art. 10

Ente parco regionale

1. Con la legge regionale viene istituito l'Ente Parco regionale, Ente di diritto pubblico per la gestione esclusiva di tutte le attività che si svolgono all'interno dell'area protetta.

2. Sono organi dell'Ente parco:

- il Presidente;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Revisore dei conti;
 - la Comunità del parco.
3. Il Presidente è nominato, per un periodo di cinque anni, con decreto del Presidente la Giunta Regionale su indicazione del Componente la Giunta preposto all'Ufficio Aree protette e tutela della biodiversità individuato tra persone con comprovata esperienza almeno quinquennale in materia di aree protette.
4. La carica di Presidente è rinnovabile, con la stessa procedura di cui al comma 3 per una sola volta e per lo stesso periodo.
5. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne coordina l'attività. Il Presidente adotta tutti i provvedimenti urgenti e indifferibili e quelli di competenza del Consiglio direttivo qualora non ancora costituito o non funzionante, che devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio direttivo funzionante nella prima seduta utile.
6. Il Presidente non può esercitare attività che siano in contrasto con i fini istituzionali dell'Ente parco. L'Ufficio di Presidenza è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi di amministrazione negli enti pubblici. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.
7. Il Consiglio direttivo è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri nominati dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione da parte del Componente la Giunta preposto all'Ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti altamente qualificati in materia di aree protette e biodiversità secondo le seguenti modalità:
- a) due su designazione della Comunità del parco in rappresentanza dei comuni ricompresi nel parco stesso, previa votazione segreta e a maggioranza dei votanti e con voto limitato ad un nominativo;
 - b) un esperto di conservazione della natura su designazione della Regione Abruzzo;
 - c) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
8. Per il presidente e per i membri del Consiglio direttivo si applica il criterio della non cumulabilità degli incarichi.
9. Il Consiglio direttivo ha la durata di cinque anni ed i suoi membri possono essere rinominati, con le procedure di cui al comma 7, per una sola volta e al massimo per lo stesso periodo.
10. Il Consiglio direttivo, nella prima seduta immediatamente successiva all'insediamento, elegge al proprio interno, a votazione segreta e a maggioranza dei votanti, un vice presidente scelto tra i componenti designati dalla Comunità del parco.
11. Qualora siano designati membri del Consiglio Direttivo del parco sindaci di un Comune oppure consiglieri di un Comune o di una Unione di Comuni oppure consiglieri o presidenti o consiglieri della Provincia e della Regione, la cessazione, per qualsivoglia motivo dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione.
12. In caso di decadenza del presidente per qualsiasi motivo le funzioni sono esercitate dal vice presidente. La Giunta regionale d'Abruzzo su indicazione del Componente la Giunta preposto all'Ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità deve procedere entro e non oltre 45 giorni dalla decadenza alla nomina del nuovo presidente.

13. In caso di decadenza di qualsiasi altro componente il Consiglio direttivo la sostituzione deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione dall'incarico o decadenza.

14. Il Consiglio direttivo, convocato dal presidente, delibera su :

- questioni generali, bilanci annuali, pluriennali e loro variazioni, rendiconti, relazioni finanziarie, programmi triennali e annuali, contrazione di mutui, acquisti e alienazioni immobiliari;
- ratifica gli atti adottati dal Presidente;
- esprime parere vincolante sul piano del Parco e sul Regolamento;
- delibera sullo statuto dell'Ente, sentito il parere della Comunità del parco.

15. Il Consiglio direttivo, sentita la Comunità del parco, elabora il piano del parco e il Regolamento.

16. Al presidente dell'ente parco spetta un compenso pari al 60% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali salvo quanto disposto dall'art.5 del D.L. n.78 del 31.5.2010, e comunque nel rispetto della normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che abbiano richiesto l'aspettativa.

17. Al vice presidente e ai componenti il Consiglio direttivo spetta un gettone di presenza pari ad € 30,00 per ogni seduta del Consiglio direttivo come stabilito dall'art.5 del D.L. n.78 del 31.5.2010, comunque nel rispetto della normativa statale in materia di contenimento della spesa pubblica, oltre al rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento della sede dell'ente.

18. Al presidente della Comunità del parco, al vice presidente e ai membri spetta il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede dell'ente.

19. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta Regionale. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione, invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

20. Il Revisore dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferisce immediatamente al Consiglio direttivo ed al Componente la Giunta regionale preposto all'ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità.

21. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente parco e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

22. Al revisore dei conti spetta lo stesso il trattamento economico dei revisori dei conti di un comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

23. La Comunità del parco è costituita dai sindaci dei Comuni interessati o consiglieri comunali delegati, dal Presidente della Provincia dell'Aquila o suo consigliere provinciale delegato e da una rappresentanza della Consulta di cui al comma 24, con voto limitato secondo quanto stabilito dallo Statuto del Parco.

24. La Comunità del Parco promuove la partecipazione dei cittadini e del partenariato economico e sociale locale, attraverso l'istituzione di una Consulta del Parco a cui aderiscono in maniera volontaria tutti i soggetti e le istituzioni che operano nel territorio del Parco. Le funzioni e le attività della Consulta, e degli altri strumenti di partecipazione, sono regolamentati dallo Statuto del Parco. La consulta del Parco nomina i suoi rappresentanti in seno alla comunità del Parco,

secondo le modalità ed il numero previsto dallo Statuto del Parco, in misura non superiore a un terzo degli altri componenti e comunque non superiore a quattro unità, e sono individuati secondo il seguente criterio:

- 1/3 in rappresentanza degli operatori agro-silvo-pastorali presenti nel territorio del parco;
- 1/3 in rappresentanza degli operatori turistici e dei servizi turistici presenti nel territorio del parco;
- 1/3 in rappresentanza delle istituzioni scientifiche, scolastiche e delle associazioni presenti nel territorio del parco;

25. La Comunità del parco ha compiti consultivi e propositivi. In particolare il suo parere è obbligatorio:

- a) sullo statuto dell'Ente parco;
- b) sul piano del parco e sul regolamento del parco;
- c) sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
- d) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.

26. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente ed un vicepresidente e può adottare un proprio regolamento interno per il suo funzionamento. La Comunità del parco è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesta la convocazione da parte di un terzo dei suoi componenti o dietro richiesta del Presidente dell'Ente parco.

27. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 e ss.mm.ii. i pareri di competenza della Comunità del parco di cui al comma 25 si intendono favorevolmente acquisiti trascorsi 30 giorni dalla avvenuta trasmissione degli atti da parte del Presidente dell'Ente parco.

Art. 11

Personale del parco naturale regionale

1. La proposta di pianta organica, predisposta dalla Direzione dell'Ente, è adottata con delibera di Consiglio Direttivo ed è trasmessa, per la sua approvazione, alla Giunta regionale. Le assunzioni del personale previste in pianta organica devono essere obbligatoriamente contenute nei limiti di bilancio dell'Ente. Per le assunzioni a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal comma 28 dell'articolo 9 del D.L. n.78/2010 sul contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.
2. La Regione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge individui fabbisogni del parco regionale e indica i tempi e le modalità per procedere alla definizione delle piante organiche.
3. Al personale si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico assistenziale e previdenziale dei dipendenti della Regione Abruzzo.
4. L'Ente parco, per il conseguimento dei fini d'istituto, può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato o messo a disposizione dalla Regione o da altri Enti pubblici e da quello proveniente dagli enti strumentali dismessi dalla Regione.
5. Il Direttore del Parco è responsabile delle attività di gestione naturalistica e tecnico-amministrativa dell'Ente parco e risponde dei propri atti al Presidente dell'Ente.
6. Il Direttore del Parco, nominato dal Presidente del Parco con proprio atto, è scelto mediante selezione pubblica per titoli prevalentemente tra i Dirigenti della Pubblica Amministrazione in possesso di documentata esperienza quinquennale nella direzione di aree protette o, in mancanza di tali figure a seguito di infruttuosa selezione pubblica, tra i Responsabili degli uffici regionali in materia di aree protette.

7. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato della durata di cinque anni. Alla scadenza l'incarico può essere riconfermato, con specifica motivazione, dal Presidente con proprio atto per una sola volta e per la stessa durata.
8. Il Direttore esercita tutte le funzioni previste dal D.Lgs del 30.3.2001 n°165 e s.m.i. ed esercita i poteri quale organismo di gestione dell'Ente Parco.
9. E' comunque consentito all'Ente parco, nei limiti del proprio bilancio, l'impiego di operai per lavori di manutenzione del proprio territorio con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
10. Il Consiglio direttivo si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico quale organismo di consulenza sulle materie di competenza dello stesso, che è composto dal Direttore e da 6 esperti qualificati. Il CTS è nominato dal Consiglio direttivo e svolge le sue funzioni a titolo gratuito e dura in carica per lo stesso periodo. Il CTS è presieduto dal Direttore del Parco il quale, su proposta del Consiglio, ne cura la convocazione e la verbalizzazione dei pareri espressi. Lo statuto del Parco definisce le modalità di composizione, di designazione dei componenti ed ogni altra questione riguardante le funzioni e attività.

Art. 12

Statuto dell'Ente parco naturale regionale

1. Lo statuto definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente parco.
2. Lo statuto, inoltre, stabilisce:
 - a) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'Ente parco;
 - b) le norme per il regolare svolgimento delle attività degli organi dell'Ente parco;
 - c) la sede legale ed operativa dell'Ente parco;
 - d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti, il funzionamento della Consulta del Parco e del Comitato Tecnico Scientifico;
 - e) la procedura necessaria per la eventuale modifica dello statuto stesso.
3. Lo statuto dell'Ente è predisposto ed adottato dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso al Componente la Giunta preposto all'Ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro trenta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve contro dedurre, entro trenta giorni dal ricevimento, alle eventuali osservazioni con deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. Lo statuto viene definitivamente approvato da parte della Regione con deliberazione di Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione delle eventuali osservazioni del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

Art.13

Piano per il Parco

1. Il Piano del parco è predisposto entro sei mesi dalla costituzione dei suoi Organi.
2. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano del parco, da svolgersi da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
3. Il Consiglio Direttivo prende atto degli elaborati del piano e, tramite la Direzione, lo trasmette alla Comunità del Parco per il parere di competenza che deve essere rimesso ai sensi dell'art.10 comma 27.

- 4.** Il Consiglio Direttivo, acquisito o meno il parere della Comunità del parco, e dopo aver apportato le eventuali modifiche, adotta il Piano.
- 5.** Il Presidente dell'Ente parco provvede alla richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
- 6.** Il Piano, in formato digitale, viene trasmesso dal Direttore del Parco, per il deposito, presso le Segreterie dei Comuni e della Provincia per la libera visione del pubblico, per quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA.
- 7.** Entro i trenta giorni successivi chiunque può presentare osservazioni all'Ente Parco anche sotto forma di istanze, proposte o contributi.
- 8.** Entro i successivi sessanta giorni l'Ente Parco esprime le proprie controdeduzioni sulle osservazioni presentate.
- 9.** L'Ente parco trasmette entro i successivi trenta giorni il Piano, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni del parco, al settore Parchi e Riserve ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità che lo esamina formulando eventuali modifiche.
- 10.** Il piano, adeguato dall'Ente Parco in base alle eventuali modifiche apportate dal Settore Parchi e Riserve ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità, viene trasmesso alla Giunta regionale che lo approva entro i successivi trenta giorni dalla sua ricezione e lo inoltra al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
- 11.** In caso di inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti, il Componente la Giunta preposto all'ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità provvede ad attivare tutte le procedure previste tramite un commissario ad acta per la sua adozione.
- 12.** Il Consiglio regionale provvede alla definitiva approvazione del Piano entro sei mesi dal suo ricevimento e comunica l'atto deliberativo al Presidente dell'Ente Parco. Decorso infruttuosamente tale termine il piano si intende automaticamente approvato.
- 13.** Il Piano è pubblicato sul BURA da parte dell'Ente Parco e trascorsi sessanta giorni diventa immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati
- 14.** Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione e può essere aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

Art. 14 Contenuti del piano

- 1.** Il piano, nella sua predisposizione generale e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriali vigenti a qualsiasi livello e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni.
Deve inoltre di norma contenere:
 - a) le analisi di base;
 - b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano stesso;
 - c) la perimetrazione definitiva riportata in dettaglio in scala 1:2000;
 - d) la zonazione;
 - e) la normativa ed eventuali regolamenti di settore.

2. Il piano, in relazione alla lett. a), del comma 1 del presente articolo, si basa su un corpo di indagini sufficiente ad inquadrare i seguenti aspetti:
 - a) geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici e speleologici;
 - b) floristici, vegetazionali, forestali;
 - c) faunistici;
 - d) paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali in genere;
 - e) socio-economici con particolare riguardo a quelli demografici, occupazionali ed alle attività che possono essere influenzate dalla realizzazione dell'area naturale protetta.
3. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici. Le analisi di settore sono in ogni caso svolte da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.
4. Al fine di dare attuazione alle proprie finalità istitutive e alla gestione esclusiva dell'area protetta in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.1 e 10 comma 1, il piano per il Parco individua le attività consentite nel proprio territorio e disciplina:
 - a) l'organizzazione generale del territorio tenuto conto della sua articolazione in aree caratterizzate da forme differenziate di tutela e di uso in base a quanto stabilito dall'art.8 comma 2;
 - b) la disposizione di vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e relative norme di attuazione, con riferimento alle varie aree individuate dal piano;
 - c) a definizione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai giovani, alle scolaresche, ai disabili ed agli anziani;
 - d) l'individuazione di sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione dell'area protetta, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;
 - e) la determinazione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e per la gestione dell'ambiente naturale in genere;
 - f) i servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo e valutazione dal punto di vista quantitativo;
 - g) l'identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici ed analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo;
 - h) la definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco.
 - i) le iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;
 - l) il mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico culturale tutelato e la promozione dei turismi naturalistico, culturale e scolastico.
5. Il piano reca l'indicazione delle aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco regionale aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione.
6. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
7. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua.

L'ISPRA esprime parere sulla regolamentazione dell'attività venatoria proposta.

Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ATC interessati, con il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

8. Il piano può prevedere accordi di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco in base agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 per:

- i servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni;
- l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o *habitat* naturali,
- l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

Art. 15

Regolamento del Parco

1. Il regolamento del parco disciplina le modalità di rilascio del nullaosta e autorizzazioni e disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e nelle aree contigue ed è adottato dall'Ente parco contestualmente all'adozione del piano per il parco.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dell'art.10 comma 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, demografiche, storiche e culturali locali il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani;
- i) la concessione del marchio del Parco;
- s) il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente relativo alle infrazioni individuate nel regolamento stesso;
- t) i criteri per la liquidazione e la corresponsione di affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi per i danni prodotti dalla fauna del parco limitatamente alle attività zootecniche ed agricole.

3. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.

4.Salvo quanto previsto dal comma 6, nel territorio del parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, il prelievo, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali e l'attività venatoria;
- b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- c) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- d) la modificazione del regime delle acque e le derivazioni di corsi d'acqua e i prelievi di acqua a scopo idrico;
- e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati dall'ente parco;
- h) l'uso di fuochi all'aperto e dei fuochi pirotecnici;
- i) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

5.Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 4, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

6.Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

7.Il regolamento è parte integrante del piano per il parco e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia, di revisione e di aggiornamento.

8.Il regolamento acquista efficacia sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nel B.U.R.A. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

Art. 16

Effetti del piano del parco

1.Il Piano del parco ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce, secondo le modalità di cui al comma 2, le norme difformi dei piani urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesistico di cui all'art.135 del D.lgs n.42/04.

2. Gli Enti locali devono adeguare i propri strumenti di pianificazione e regolamenti a quelli del parco entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. Decorso detto termine le disposizioni del piano e del regolamento del Parco prevalgono su quelli vigenti delle amministrazioni locali.

3. L'approvazione da parte della Regione del piano del parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso previsti.

Art. 17
Nulla Osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere riconducibili tra le attività di cui agli artt.7,13,14 e 15, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
3. Nelle more dell'approvazione del piano del parco e del regolamento, poiché vigono le misure di salvaguardia di cui all'art. 7, il rilascio del nullaosta e/o dell'autorizzazione da parte del Parco non è subordinato alla preventiva approvazione del piano e/o del regolamento del parco.
4. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
6. Allo scopo di creare uno sportello unico delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi ricadenti nei territori dei comuni ricompresi entro il perimetro del parco, le funzioni amministrative previste dall'art.82, comma 2 lett. b), d) e) ed f) del DPR 616/77, quelle relative alla Valutazione di incidenza già trasferite, con L.R. n. 26 del 12.12.2003, ai Comuni di cui all'art. 4 comma 3 e quelle concernenti le materie disciplinate dall'art. 6 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 3, sono definitivamente trasferite all'ente Parco nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A tal fine il nulla osta rilasciato dall'Ente parco sostituisce quello previsto dal citato art. 82 del DPR 616/77, quello relativo al vincolo idrogeologico e quello forestale.

Art. 18
Spese di funzionamento dell'Ente Parco regionale

1. La Regione Abruzzo provvede alle spese di funzionamento dell'Ente Parco regionale stanziando, sul proprio capitolo di bilancio n 271602, l'importo di competenza annuale.
2. In aggiunta alle necessarie spese di funzionamento dell'Ente Parco la Regione provvede ad attribuire al Parco ulteriori risorse economiche per l'attuazione delle competenze stabilite dai commi 2, 3,4 e 7 dell'art. 15 della legge 394/91 e della L.R. n. 10/04 vincolate al pagamento delle spese per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica all'agricoltura e zootecnia nei confronti degli operatori agricoli e zootecnici .

TITOLO III

RISERVE NATURALI REGIONALI

Art. 19
Definizione e classificazione

1. Le Riserve naturali regionali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano particolare interesse naturalistico in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, pedologiche, floristiche, faunistiche, paleontologiche e archeologiche o di altri valori ambientali.
2. Esse si distinguono in:
 - a) **Riserva naturale integrale:** per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica;
 - b) **Riserva naturale guidata:** per la conservazione e la ricostituzione di ambienti naturali nei quali è consentita una razionale attività agricola, pascoliva ed una selvicoltura con criteri di sfruttamento naturalistici, nonché forme di turismo escursionistico;
 - c) **Riserva naturale controllata:** per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui siano consentite le attività di cui alla precedente lett. b);
 - d) **Riserva naturale speciale:** per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, genetico, paesaggistico, storico, umano o geomorfologico.
3. Un'unica riserva può essere articolata in più zone corrispondenti alle diverse tipologie indicate nel precedente comma.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la regione, su parere dell'ufficio Aree protette e tutela della biodiversità sentito l'Osservatorio regionale della biodiversità, provvede alla classificazione dei Parchi territoriali attrezzati esistenti, istituiti ai sensi della L.R. 61/80, in Riserve naturali regionali secondo la classificazione prevista dall'art.20 comma 2 di questa legge.

Art. 20
Leggi istitutive delle riserve naturali regionali

1. La legge istitutiva della riserva deve prevedere:
 - α) i confini
 - β) i tempi di tabellazione;
 - χ) la classificazione e le modalità di controllo e coordinamento della gestione;
 - δ) le modalità e i tempi per l'attivazione delle forme di gestione;
 - ε) le norme transitorie di salvaguardia;
 - φ) le direttive ed i tempi per l'elaborazione e l'adozione del piano di assetto naturalistico del programma di attuazione e del regolamento della riserva;
 - γ) la norma finanziaria.

Art. 21
Gestione delle riserve naturali regionali

1. Il Comune gestisce la riserva naturale quando essa ricade completamente nel suo ambito territoriale o quando gli altri comuni ne demandano la gestione al Comune territorialmente più interessato. Negli altri casi i Comuni gestiscono la riserva in forma associata.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, in caso d'inerzia del Comune, può sostituirsi ad esso affidando la gestione all'ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità.
3. Per gli interventi nelle riserve e per il loro funzionamento gli Enti gestori possono convenzionarsi con le associazioni di protezione ambientale, con il Comando per la Tutela

Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, istituti, cooperative e società consortili altamente qualificati con consolidata esperienza in materia di aree protette, anche nella forma di affidamento diretto e fiduciario in ragione della specialità e della peculiarità della tipologia del servizio prestato, fatte salve le previsioni di legge.

4. I piani di assetto naturalistici ed i piani di gestione vigenti mantengono inalterati i loro effetti.
5. Per il funzionamento delle Riserve Naturali regionali gli enti gestori possono utilizzare fondi propri.
6. Le riserve regionali limitrofe ai Parchi vengono gestite d'intesa con l'area protetta e con essa vengono sottoscritti protocolli e intese operative. Le riserve possono essere gestite anche in forma associate tra loro secondo accordi, protocolli e intese comuni approvate dalla Regione.

7. L'Ente gestore della Riserva regionale istituisce un Comitato di Gestione a cui sono delegate le funzioni organizzative e gestionali, di pianificazione e di controllo. Il Comitato, che non comporta aggravio di costi per la Riserva stessa, è composto, oltre che dal soggetto gestore della Riserva, dai rappresentanti degli altri comuni nel caso la riserva ricada su diversi ambiti territoriali, dal rappresentante dell'associazione ambientalista con cui la riserva eventualmente è convenzionata, dal soggetto a cui è demandata la sorveglianza della riserva, e da un rappresentante del partenariato economico e sociale locale. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente della Riserva Regionale.

Art. 22

Piano di assetto naturalistico

1. Entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere elaborato dall'Ente preposto alla gestione, in collaborazione con l'ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità, il Piano di assetto naturalistico della riserva.
2. In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l'Ente gestore, affida l'elaborazione del Piano di assetto naturalistico e del regolamento all'ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità che può avvalersi di ricercatori, istituti universitari, società specializzate, cooperative e professionisti qualificati. Il Piano di assetto naturalistico della riserva deve prevedere:
 - a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, floristiche, faunistiche, paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e risanamento;
 - b) l'utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;
 - c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva;
 - d) le attività compatibili con le finalità della Riserva stessa;
 - e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi;
 - f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;
 - g) norme di attuazione.
3. L'Ente locale predisporre e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti.
4. Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni interessati. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del

Piano. L'Ente locale che ha elaborato il PAN coordina la fase delle pubbliche consultazioni, raccoglie le osservazioni pervenute e le trasmette insieme con il PAN alla Giunta regionale.

5. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega il Componente la Giunta indice una conferenza di servizi per gli effetti dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo in vigore.
6. La Giunta regionale, sulla base di un atto deliberativo dell'Ente gestore che convalidi il recepimento delle osservazioni pervenute ai sensi del precedente comma 4 e in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 5 adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.
7. La Giunta regionale, sulla base di un atto deliberativo dell'Ente locale che convalidi il recepimento delle osservazioni pervenute ai sensi del precedente punto 4 e in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 5 adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.
8. La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul BURA.
9. Il Piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti.
10. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.

Art. 23

Riserve Naturali Regionali

1. La rete delle riserve naturali regionali è composta dalle aree che seguono, in ordine cronologico di istituzione:
 - Sorgenti del Pescara
 - Zompo lo Schioppo
 - Lago di Penne
 - Lago di Serranella
 - Castel Cerreto
 - Grotte di Pietrasecca
 - Calanchi di Atri
 - Monte Genzana Alto Gizio
 - Gole del Sagittario
 - Abetina di Rosello
 - Punta Aderci
 - Gole di San Venanzio
 - Monte Salviano
 - Bosco di Don Venanzio
 - Pineta Dannunziana
 - Lecceta Torino di Sangro
 - Cascate del Verde
 - Sorgenti del Vera
 - Borsacchio
 - Grotta della Luppa
 - Lago di San Domenico

- Grotte delle Farfalle
- Punta dell'Acquabella
- Ripari di Giobbe
- Marina di Vasto

2. Entrano a far parte della rete delle riserve quelle che saranno successivamente istituite all'approvazione della presente legge.

3. La regione, d'intesa con i comuni interessati, promuove l'accorpamento e la gestione unitaria delle riserve favorendo percorsi di collaborazione e incentivando la semplificazione della gestione comune.

Art. 24

Coordinatori e Direttori delle attività e personale delle Riserve naturali regionali.

1. Per il conseguimento dei fini dell'istituto le Riserve possono avvalersi di Direttori e/o Coordinatori delle attività il cui ruolo, funzioni sono normati dal rapporto convenzionale che regola i rapporti fra soggetto gestore ed le Associazioni di protezione ambientali, istituti, cooperative e società consortili incaricati, fatti salvi i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'inquadramento professionale è afferente al CCLLN.
3. Le Riserve naturali, nei limiti di bilancio, per l'attuazione delle funzioni di istituto possono anche avvalersi di personale tecnico e di manodopera a tempo indeterminato, determinato e/o nelle altre forme contrattuali previste dalla disciplina di settore ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti e nelle forme consentite dalla legge 10 dicembre 2014 n. 183
4. Per ottimizzare la rete delle riserve regionali i Direttori, i Coordinatori delle attività ed il personale delle singole riserve può essere impiegato in tutte le riserve della rete regionale.
5. Il personale delle Riserve rimane in servizio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, anche in caso di variazione del quadro convenzionale di gestione.

Art. 25

Modifica e integrazione alle LL.RR 26/87 e 98/89 istitutive della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne.

1. I confini della Riserva Naturale Controllata Lago di Penne restano invariati come già definiti nelle cartografie allegate al Piano di Assetto Naturalistico approvato con delibera di Consiglio Regionale n.173/11 del 15 Febbraio 2005, nei territori dei Comuni di Penne, Farindola e Montebello di Bertona.
2. La Gestione della Riserva naturale controllata è demandata al Comune di Penne che delega le funzioni organizzative e gestionali, di pianificazione e di controllo ad uno specifico Comitato di Gestione. I comuni di Farindola e Montebello di Bertona partecipano al Comitato di Gestione della Riserva con poteri di veto sugli aspetti che riguardano i loro territori.
3. Il Comitato di Gestione elegge il Presidente della riserva e stabilisce le forme e le modalità di gestione della riserva, di comune intesa tra i componenti del comitato stesso (Comune di Penne, società consortile di bonifica e Ente oasi del WWF).
4. È istituito un tavolo permanente, per la realizzazione del corridoio biologico del fiume Tavo e torrente Gallero, tra il Parco Nazionale del Gran sasso e monti della Laga e la Riserva naturale guidata regionale lago di Penne.

Art. 26

Riserve marine

1. Le Riserve naturali marine sono costituite da ambienti le cui acque, fondali e tratti di costa prospicienti presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali,

geomorfologiche, paesaggistiche e biochimiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna marine e costiere.

2. La Regione Abruzzo, mediante atto deliberativo, propone ai Ministeri competenti l'istituzione di riserve marine, nel pieno rispetto, comunque di quanto disposto dall'art. 18 della legge 394/91. Per la gestione, si provvede secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 394/91.

Art. 27

Rete Natura 2000

1. Le aree della Rete natura 2000 della Regione Abruzzo, individuate ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) fanno parte del sistema regionale delle aree protette preposto alla conservazione della biodiversità.
2. La gestione dei SIC/ZSC/ZPS totalmente o parzialmente ricadenti all'interno del perimetro delle aree protette nazionali o regionali è affidata ai rispettivi parchi o riserve. Nel caso esse siano esterne o limitrofe alle stesse aree protette sarà la Regione Abruzzo, con proprio atto, a stabilirne la modalità di gestione che, inoltre, può essere demandata a:
 - a) Per i SIC/ZSC/ZPS inclusi totalmente in un solo territorio comunale l'Ente gestore è il singolo comune.
 - b) Per i SIC/ZSC/ZPS inclusi nel territorio di più comuni l'Ente gestore verrà stabilito con accordo tra i comuni ricompresi mediante atto deliberativo. Nelle more della definizione dell'Ente gestore, nel caso di SIC/ZSC/ZPS inclusi nei territori di più comuni, vale l'indicazione dell'Ente contenuta negli attuali formulari di Natura 2000 presenti nella banca dati del MATTM.
 - c) Per i punti a) e b) gli Enti gestori sono obbligati a definire apposite intese, protocolli o accordi con le aree protette limitrofe per la gestione di specie o habitat comuni.
3. Al coordinamento delle attività di conservazione e di monitoraggio degli elementi della biodiversità e al conseguimento degli obiettivi individuati dalla Strategia nazionale della biodiversità, anche attraverso la comunicazione, l'educazione e la sensibilizzazione della società civile, provvede l'Osservatorio regionale della biodiversità, istituito con determinazione direttoriale DA/121 del 14 aprile 2014.
4. Agli obblighi derivanti dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/157/CE provvede l'Osservatorio di cui al comma 3. L'Osservatorio, in particolare collabora all'elaborazione delle Misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, organizza e coordina le attività di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie dei quali Allegati alle Direttive

Art. 28

Approvazione del Piano di Gestione per i siti di Natura 2000.

1. L'Ente preposto alla gestione del Sito d'interesse comunitario (SIC/ZSC) o della Zona di protezione speciale (ZPS) predispone e adotta il Piano di gestione. Qualora il SIC o la ZPS interessi territori di più Comuni, l'Ente che ha elaborato il Piano di gestione indice, per acquisire il parere di tutti i Comuni facenti parte del SIC/ZSC o della ZPS, un'apposita conferenza di servizi per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo in vigore.
2. Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria degli Enti gestori e di tutti

i comuni inclusi nel SIC/ZSC o ZPS. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal punto b chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano.

3. L'ente che ha elaborato il Piano di gestione coordina la fase delle pubbliche consultazioni, raccoglie le osservazioni pervenute e le trasmette insieme con il Piano di gestione del SIC o della ZPS alla Giunta regionale entro sessanta giorni decorrenti dalla data ultima di presentazione di cui al comma 2.
4. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione indice una conferenza di servizi per gli effetti dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo in vigore.
5. La Giunta regionale, sulla base di un atto deliberativo dell'Ente gestore che convalidi il recepimento delle osservazioni pervenute ai sensi del precedente punto b e in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al punto 4 adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.
6. Per i Siti d'interesse comunitario (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) che rientrano, completamente o solo in parte, all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale o di una riserva regionale, il procedimento di formazione del relativo Piano di gestione è disciplinato, rispettivamente, dall'art. 12 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e dagli artt. 14, 15, 16 e 17 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38 Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino parco d'Europa.
7. La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul BURA.
8. Il Piano di gestione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti.
9. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di gestione e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale

Art. 29

Rete Ecologica Regionale

1. La Rete Ecologica Regionale della Regione Abruzzo è formata dai Parchi Nazionali, dalle Aree Marine Protette, dai Parchi Regionali, dalle Riserve Naturali Statali, dalle Riserve Naturali Regionali, dalle aree di connessione (corridoi, stepping stones, etc.) tra le suddette Aree Protette.
2. Al fine di implementare la suddetta Rete Ecologica la Regione Abruzzo:
 - promuove il Coordinamento tra le suddette aree protette;
 - favorisce protocolli e accordi di collaborazione tra Amministrazioni Comunali e soggetti gestori di Aree Protette e Siti Natura 2000;
 - elabora studi e programmi per l'attuazione della stessa;
 - incentiva la realizzazione di opere di connessione tramite il recupero e il ripristino ambientale delle aree di collegamento.
3. La Rete Ecologica Regionale si integra e valorizza i progetti Appennino Parco d'Europa, PATOM e promuove progetti simili per specie ed habitat di particolare interesse conservazionistico.

Art. 30
Coordinamento Regionale delle Aree Protette (C.R.A.P.)

1. Al fine di promuovere il coordinamento delle politiche di salvaguardia e tutela della biodiversità, il monitoraggio delle specie e degli habitat presenti nella Regione Abruzzo, nonché l'attuazione della Rete Ecologica Regionale è istituito il Coordinamento Regionale delle Aree Protette.
2. Il Coordinamento è così composto:
 - a) dall'Assessore Regionale alle Aree Protette;
 - b) dal Responsabile dell'Ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità della Regione Abruzzo;
 - c) dai Presidenti dei Parchi Nazionali ricadenti nel territorio Regionale, o loro delegati;
 - d) dal Presidente del Parco Regionale Sirente Velino o suo delegato;
 - e) dai Presidenti delle Aree Marine Protette ricadenti in Regione, o loro delegati;
 - f) dai Presidenti delle Comunità del Parco, o loro delegati;
 - g) dai Rettori delle Università aventi sede in Abruzzo, o loro delegati;
 - h) dal Presidente o suo delegato dell'A.R.R.A.;
 - i) dai Rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste riconosciute ai sensi della legge 349/1986 e operanti sul territorio regionale.
3. Il Coordinamento esprime parere consultivo in merito:
 - Al Piano Triennale per le Aree Protette della Regione Abruzzo;
 - Alla pianificazione regionale (piani e programmi) nei settori relativi alla conservazione della natura, tutela delle risorse idriche, qualità dell'aria e per quanto connesso alla tutela della biodiversità e all'attuazione della RER in relazione alla pianificazione in agricoltura, turismo, trasporti, attività produttive, in particolare quelle estrattive, fermo restando gli obblighi derivanti dall'attivazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica;
 - alla produzione normativa (leggi e regolamenti) relativa alle aree protette, alla loro gestione, alle attività economiche e non che si svolgono all'interno delle Aree Protette o che possono produrre influenze dirette e indirette su habitat e specie protette o ad esse legate, fermo restando le singole competenze specifiche individuate dalle leggi istitutive delle aree protette;
 - alla programmazione regionale relativa all'utilizzo dei fondi di provenienza nazionale e comunitaria, in particolare per quanto attiene alle ricadute dirette ed indirette sulle aree protette regionali.

Art. 31
Rete e Organi di Governo delle Riserve naturali regionali.

1. Al fine di uniformare e valorizzare le risorse naturali e ambientali presenti nelle riserve naturali regionali della Regione Abruzzo, nonché di armonizzare le politiche di indirizzo e gestione sono istituiti:
 - L'Assemblea della Rete delle Riserve naturali regionali d'Abruzzo (A.R.R.A.);
 - Il Coordinamento Tecnico della Rete delle Riserve naturali regionali d'Abruzzo (Co.T.R.R.A.).

Art. 32
Assemblea delle Rete delle Riserve naturali regionali d'Abruzzo (A.R.R.A)

1. E' istituita l'Assemblea della Rete delle Riserve naturali regionali d'Abruzzo.
2. L'Assemblea è composta da:

- a) i Sindaci dei Comuni Enti gestori delle Riserve Naturali, o loro delegati;
- b) dai rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 394/91
- c) due rappresentanti delle Associazioni di Categoria in Rappresentanza delle Cooperative e Società operanti nelle Riserve Naturali Regionali.

L'Assemblea:

- a) elegge al suo interno il Presidente;
- b) approva la proposta di riorganizzazione della Rete delle Riserve naturali regionali elaborata dal CoTRRA;
- c) esprime parere consultivo sulla normativa regionale relativa alle Riserve.

Art. 33

Coordinamento Tecnico della Rete delle Riserve naturali regionali d'Abruzzo (Co.T.R.R.A.)

1. E' istituito il Coordinamento Tecnico della Rete delle Riserve naturali regionali d'Abruzzo (Co.T.R.R.A.).
2. Il Co.T.R.R.A. è formato dai Direttori e Coordinatori, formalmente individuati/riconosciuti come tali, dagli Enti Gestori delle Riserve naturali regionali.
3. Il Co.T.R.R.A., al fine di facilitare il proprio lavoro, può individuare al suo interno una Giunta Operativa formata da 5 membri al quale possono essere delegati specifici compiti in base al regolamento di funzionamento interno del Co.T.R.R.A stesso.
4. Il Co.T.R.R.A. è coordinato nell'esercizio delle attività e delle funzioni dall'ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità della Regione Abruzzo.
5. Il Co.T.R.R.A. nello specifico si occupa di:
 - Contribuire a supportare l'attività dell'Osservatorio Regionale per la Biodiversità;
 - proporre una riorganizzazione funzionale delle Riserve naturali regionali, individuandone, poli e centri di riferimento, nodi funzionali, livelli minimi di servizio e standard di qualità per la gestione operativa;
 - proporre, in accordo con l'Ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità, il Programma Triennale per le Riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi individuati all'interno del Piano Triennale delle Aree Protette Regionali e la Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo;
 - elaborare una programmazione annuale integrata che riguardi la Rete delle Riserve per la valorizzazione dei nodi funzionali, per la tutela della biodiversità e il monitoraggio scientifico della stessa.

TITOLO IV- MONUMENTI NATURALI REGIONALI

Art. 34

Monumenti naturali regionali

1. I Monumenti naturali regionali sono costituiti da elementi e aree di limitata estensione, aventi interesse paesistico o naturalistico, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche e pedologiche importanti e simili sottoposti a vincolo diretto alla loro conservazione ed alla loro tutela.
2. Il vincolo è apposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dei soggetti di cui all'art. 4 della presente legge, previo parere obbligatorio dell'ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità.

3. Il decreto di vincolo è notificato in forma amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. Esso è trascritto, su richiesta del Presidente della Giunta Regionale, nei Registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

4. Per la conservazione, integrità e sicurezza degli oggetti sottoposti a vincolo si applicano le norme previste dai piani paesistici o apposite norme specifiche da adottare in sede di decreto.

TITOLO IV - NORME COMUNI

Art. 35

Promozione e coordinamento regionale

1. La Regione, oltre alle attività espressamente previste dalla presente legge, esercita la necessaria azione di indirizzo, di coordinamento nonché di promozione nei confronti degli organismi di amministrazione delle aree naturali protette, anche mediante emanazione di direttive.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi organi preposti alla amministrazione delle aree naturali protette sono tenuti a trasmettere al settore Parchi e Aree Protette ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate, nonché su quelle svolte nell'anno precedente, indicando in particolare:
 - a) lo stato dell'area naturale protetta, delle azioni attivate, dei risultati ottenuti, nonché le prospettive a medio e lungo termine;
 - b) i tempi per la cessazione di attività incompatibili con le finalità delle aree naturali protette, fissando altresì i criteri e i parametri per i relativi indennizzi;
 - c) le opere necessarie alla conservazioni ed all'eventuale ripristino ambientale.

Art. 36

Aree contigue

1. La Regione per il tramite dell'ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità, d'intesa con gli organismi di amministrazione delle aree naturali protette individua e determina i confini delle aree contigue alle aree naturali protette, aventi finalità di zone di transizione, ove occorra intervenire per assicurare la protezione dei valori delle aree naturali protette stesse. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'ente gestore.
2. È istituita l'area contigua del Parco Regionale Sirente Velino nella fascia di territorio compresa tra il confine del Parco e il confine della ZPS IT7110130.

Art. 37

Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione amministrativa delle aree naturali protette è esercitata dalla Regione.
2. La sorveglianza dei territori è affidata al personale del Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri. Per l'espletamento di tali servizi viene stipulata apposita convenzione tra il Componente la Giunta preposto all'Ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità, Ente Parco, Comando per la

Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri e individuate le risorse economiche. La sorveglianza dei territori può essere affidata anche attraverso guardie giurate individuate dall'Ente di gestione.

3. Ai dipendenti dell'Ente parco regionale possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata.
4. Per i problemi di carattere medico-veterinario ci si può avvalere del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale".

Art. 38

Attività didattica

1. Gli Enti gestori delle aree protette avranno particolare attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo che ciascuna area si strutturi adeguatamente per collaborare con le istituzioni scolastiche per la promozione dell'educazione ambientale.
2. A tal fine la Regione stabilisce apposita convenzione con il Ministero della pubblica istruzione per favorire, mediante concessione di adeguati contributi, la realizzazione di un rapporto stabile e continuativo tra istituzioni scolastiche regionali e l'insieme delle aree protette dell'Abruzzo.
3. L'Ente gestore organizza, d'intesa con la Regione o con le regioni interessate, specifici corsi di formazione sulle materie di proprio interesse.

Art. 39

Finanziamenti

1. La Regione, annualmente, nel proprio bilancio, stabilisce i finanziamenti per il funzionamento dell'Ente Parco Regionale e delle Riserve Naturali Regionali, in coerenza con quanto stabilito per l'annualità di riferimento (obiettivi, livelli minimi omogenei e rispetto degli obblighi comunitari) nel Piano Triennale per il conseguimento dei fini di istituto, a valere sul capitolo di Bilancio destinando per la gestione dei medesimi un importo pari ad almeno il 3 % dell'ammontare complessivo del Bilancio regionale ripartito per tre annualità.
2. Costituiscono entrate degli Enti gestori delle aree protette da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) i contributi ordinari finalizzati e individuati nel Piano Triennale;
 - b) i contributi straordinari e/o spese per investimenti reperiti nella programmazione di utilizzo dei fondi di provenienza nazionale e comunitaria.
 - c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e s.m.i.;
 - d) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
 - f) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - g) i proventi delle sanzioni derivanti inosservanza delle norme regolamentari;
 - h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco;
 - i) i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta per scopi di equilibrio ecologico o di riduzione del danno alle attività agricole.

- j) le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dagli enti gestori, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.
3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base alla normativa vigente senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.
4. Gli enti gestori possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e quella privata.
5. I titolari di preesistenti concessioni sia di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e/o idropotabile di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue, di impianti di biomasse presenti nel territorio e nelle aree contigue, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza nominale superiore a 200KW presenti nell'area protetta e nelle aree contigue, di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio e nelle aree contigue, di impianti di risalita per fini sciistici, di impianti sciistici da fondo, sono tutti tenuti a versare annualmente agli enti gestori in una unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per la gestione ambientale e della naturalità una somma il cui ammontare è definita da apposita convenzione da stipulare con la Regione Abruzzo.
6. Gli enti gestori hanno l'obbligo del pareggio del bilancio.

Art. 40
Misure di incentivazione

1. Agli Enti destinatari il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di aree naturali protette, si applicano i benefici della legge 394/91. Inoltre ad essi è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali relativi a interventi, impianti ed opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) dell'art. 7 della legge 394/91 secondo le seguenti fasce di priorità:
- a)** comuni che hanno l'intero territorio all'interno del perimetro del parco;
 - b)** comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco;
 - c)** comuni che hanno meno del 50% del proprio territorio all'interno del perimetro del parco;
 - d)** comuni che hanno parte del territorio all'interno delle aree contigue del parco.
2. Il medesimo ordine di priorità, di cui al comma 1 del presente articolo, è attribuito a privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.
3. La Regione riconosce ai Comuni che hanno oltre il 50% del proprio territorio e il relativo centro abitato all'interno del perimetro del Parco o di un'area protetta regionale una defiscalizzazione del 50% sulle accise dei carburanti da riscaldamento e una decontribuzione quinquennale per gli apprendisti che intendano proseguire la tradizione degli antichi mestieri artigianali agro-silvo-pastorali e per apprendisti - ricercatori e/o stagisti che operano nel sistema regionale e nelle materie dedicate al conseguimento dei fini istituzionali.
4. La Regione incentiva la realizzazione di:

- a) centri multifunzionali per la vendita di prodotti tipici del territorio e per lo svolgimento dei servizi di vendita di generi alimentari con dispensario farmaceutico;
- b) edicole che siano anche cartolerie e uffici postali, sportelli informativi e turistici, servizi e supporti informatici.

Art. 41

Poteri dell'organismo di gestione del Parco e della Riserva

1. L'organismo di gestione, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, l'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 41 del D.P.R. n.380 del 6.6.2001 in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. L'organismo di gestione può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.
4. L'organismo di gestione dell'Ente parco può emettere apposite ordinanze di divieto temporaneo o di limitazione dell'utilizzo di alcune aree al fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna protetta.

Art. 42

Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato ogni violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 2000. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII della L.R. n. 3/2014 l'ente parco applica le sanzioni richiamate nella stessa legge regionale. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'organismo di gestione dell'area protetta.
2. Le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal Titolo VIII della L.R. del 04 gennaio 2014 n. 3, sono versate su apposito conto corrente intestato all'Ente gestore e affluiscono nel proprio bilancio con iscrizione sul capitolo di entrata.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.
7. Alle violazioni delle norme della presente legge e a quelle emanate dagli enti gestori delle aree protette si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e all'art. 18 della legge 8.7.1986, n. 349.

Art. 43

Affitti, espropriazioni, indennizzi

1. Gli enti gestori delle aree protette, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del parco o del Piano di assetto naturalistico, possono prendere in locazione immobili compresi nell'area protetta o acquistarli anche attraverso l'attivazione di procedure di espropriazione o l'esercizio del diritto di prelazione secondo le norme generali vigenti.
2. Per quanto concerne gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica o per le limitazioni derivanti dai vincoli, nelle aree protette si applicano le disposizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.
3. Tale disposizione si applica anche alle aree contigue e alle fasce di protezione esterna o di rispetto delle riserve.
4. Nei territori ricadenti all'interno dei Parchi regionali e delle Riserve Naturali i danni causati dalla fauna selvatica vengono rimborsati esclusivamente dal fondo specifico previsto dal settore agricoltura a valere sui fondi previsti dall'art. 7 della L.R. 10/2003. L'istruttoria e la liquidazione delle istanze di contribuzione viene effettuata dal parco regionale e dalle Riserve Naturali Regionali con le modalità previste dall'art. 4 della L.R. 10/2003;
5. I danni da fauna selvatica non possono essere rimborsati in alcun modo con i fondi ordinari previsti nel Piano Triennale per i Parchi regionali e Riserve naturali regionali in ragione del carattere vincolante a cui sono destinati tali finanziamenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi di istituto ed in relazione alle Direttive nazionale e Comunitarie – Rete Natura 2000.
6. L'Ufficio Aree protette e tutela della biodiversità, con il supporto del CRAP e delle Aree protette regionali, per quanto di competenza, elabora all'interno della pianificazione regionale della fauna selvatica e nel rispetto delle indicazioni derivanti dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, un programma per la prevenzione del danno e la riduzione del rischio per quanto attiene esclusivamente le specie protette e non cacciabili, in coerenza con quanto già in atto per l'orso marsicano (*Ursus arctos marsicanus*), da attuare nei territori di influenza delle singole aree protette.
7. I provvedimenti e le previsioni del suddetto programma sono finanziati da somme appostate nel capitolo di bilancio

Art. 44

Recupero e detenzione di esemplari di fauna

1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna vivi, morti o di parti di essi nel territorio delle aree protette è esclusivamente dell'Ente gestore dell'area protetta che provvede, ove possibile, alle cure, alla reintroduzione, alla destinazione a centri di recupero oppure alla preparazione dei resti.
2. Per il recupero, la gestione e la manutenzione ai fini di reintroduzione, ricerca scientifica, didattici e estensivi, gli enti gestori possono avvalersi delle collaborazioni previste al comma 2 e 3 dell'art. 38 della presente legge.

Art. 45

Non cumulabilità degli incarichi

1. Nell'applicazione della presente legge, per quanto compatibile, si applica il criterio della parità di genere e della non cumulabilità degli incarichi nella costituzione dei vari organismi propositivi, consultivi e di gestione.

TITOLO V- NORME FINALI

Art. 46

Abrogazione

1. La Legge Regionale 21 giugno 1996 n.38 “legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa” è abrogata.
2. E' abrogata qualsiasi altra norma contraria o in contrasto con la presente legge.
3. Le leggi regionali vigenti di istituzione del Parco Regionale Sirente Velino e delle Riserve Regionali devono adeguarsi alla presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Decorso tale termine le stesse si intendono adeguate alla presente legge.

Art. 47

Norme transitorie

- ~~1.~~ I contenuti previsti dall'art.14 comma 4 si applicano per la redazione dei nuovi Piani dei Parchi. Per quelli già redatti e/o le cui procedure di adozione risultano avviate con atto deliberativo alla data di entrata in vigore della presente legge, i contenuti dell'art.14 comma 4 si applicano fino alla lettera e) compresa.
- ~~2.~~ Nelle more della riorganizzazione del sistema delle Riserve Regionali, fatti salvi i rapporti in essere al momento di entrata in vigore della presente legge, viene sospesa, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente, la nomina e l'individuazione di nuovi Direttori/Coordinatori da parte dei soggetti gestori.
- ~~3.~~ Entro 30 giorni dalla costituzione il CRAP propone all'Assemblea, di concerto con l'Ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità della Regione Abruzzo, il regolamento di funzionamento che, se non approvato entro 60 giorni, si intende operativo;

4. Entro 120 giorni dalla sua costituzione il CRAP, per il tramite dell'Ufficio Aree Protette e Tutela della Biodiversità propone la riorganizzazione delle strutture presenti in poli funzionali per l'ottimizzazione operativa della rete delle Riserve regionali.

5. Nell'ambito della riorganizzazione delle strutture presenti e l'ottimizzazione funzionale della rete delle Riserve, nelle more della definizione del programma proposto dal CRAP sui poli funzionali, è riconosciuto come primo nodo del sistema delle aree protette il LAPISS (Laboratorio per le Aree Protette Italiane e per lo Sviluppo Sostenibile) con sede presso la Riserva Naturale Regionale Lago di Penne con i seguenti strumenti attuativi : scuola di volo SAPR, rivista regionale per le aree protette De Rerum Natura, archivio video-fotografico regionale, Scuola di Fotografia Naturalistica.

6. Nelle more dell'approvazione dei Piani di Assetto Naturalistico, le Riserve Regionali dovranno regolare, o nel caso ne avessero in dotazione uno vigente, variare con apposita disciplina la fruizione nelle aree protette delle attività sportive e l'utilizzo di cicloppovie determinandone la compatibilità con la tutela dell'ambienti naturali e dei soprassuoli boschivi e indirizzandone la fruizione su sentieri dedicati e appositamente predisposti.

7. Nelle more dell'approvazione del p.d.l. 144/2015 "Disposizioni per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei Siti d'interesse comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" i Piani di gestione dei SIC verranno approvati secondo quanto stabilito dall'art.6 e 6 bis della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii. "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo."

Art. 48
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Attesto che il Consiglio regionale con provvedimento n. ____ del ____ ha approvato la presente legge.

L'Aquila, Li ____

IL PRESIDENTE

Il Direttore

Il Componente la Giunta